CAMERA DEI DEPUTATI N. 1246

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, MORONI, GORI

Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente

Presentata il 17 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nelle precedenti legislature diverse proposte di legge erano state presentate con l'intento di regolare l'attività di cave e torbiere.

È, quindi, più che mai necessario adoperarsi per giungere finalmente ad una normativa-quadro sull'argomento.

L'esigenza e l'urgenza di un organico intervento del Parlamento è avvertita per tre ragioni fondamentali:

1) perché su questa materia – nonostante i contenuti dell'articolo 117 della Costituzione – esiste un quadro legislativo nazionale arretrato e disarticolato che produce « incertezza del diritto » per gli interventi di regioni e comuni;

2) perché si tratta di sfruttamento di risorse naturali, non sostituibili con produzioni artificiali, e perciò necessarie allo sviluppo del Paese;

3) perché si tratta dell'utilizzo della « risorsa territorio », di una proprietà collettiva, per cui sono necessarie normative, regolamenti ed una distribuzione dei poteri adeguata e moderna.

Il problema delle cave e delle torbiere riveste interesse nazionale in quanto molte di queste risorse naturali ed alcune produzioni finite sono destinate all'esportazione ed hanno un peso positivo nella bilancia dei pagamenti.

Come si vede, quindi, le attività estrattive rappresentano una rilevante risorsa del Paese che non può essere trascurata.

Nella sua storia l'uomo ha finalizzato l'uso delle risorse naturali alle esigenze

della propria sopravvivenza e del proprio sviluppo, tentando nel contempo di salvaguardare le leggi della natura e della vita.

Con lo sviluppo delle attività produttive nelle loro forme industrializzate, anche per lo sfruttamento delle risorse naturali, sono cambiate finalità, metodi, strumenti. La quantità ed il profitto sono diventati il dato prioritario.

L'attività estrattiva di cava ha potuto esplicarsi al di fuori di ogni controllo urbanistico ed ambientale; ha raggiunto negli ultimi decenni livelli quantitativi vertiginosi ed ha provocato danni all'ambiente di proporzioni e gravità eccezionali, specie nei territori collinari, negli alvei dei fiumi e in pianura.

C'è quindi la necessità, soddisfatta dalla presente proposta di legge quadro, di affermare una concezione moderna dello sfruttamento delle risorse naturali e dell'uso della « risorsa territorio » e realizzare una situazione di equilibrio tra le necessarie attività estrattive e la difesa dell'ambiente.

Questo equilibrio occorre difenderlo con una oculata politica del territorio e con leggi chiare che diano ai soggetti istituzionali certezza di diritto e strumenti adeguati.

Nell'uso del territorio esistono troppe sottovalutazioni, troppo spesso si rischia la rottura di equilibri naturali, geologici, idrogeologici.

La storia e la cronaca di questo settore sono piene di fatti drammatici, tante sono state le risorse ambientali ed umane distrutte per la confusione che è esistita ed esiste nelle attività estrattive, per il fatto che queste si realizzano in parti delicate del territorio (montagne, colline, fiumi, laghi e mare), ma anche per l'inadeguatezza dell'attuale assetto legislativo.

La materia delle cave di pianura e di collina è tuttora disciplinata dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria) e, tra gli altri, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, che trasferisce la materia dallo Stato alle regioni. In alcune zone del Paese sono ancora operanti leggi del 1751 (editto di Maria Teresa Cybo-Malaspina, del 1° febbraio sulle cave di marmo di Massa Carrara), del 1846 (decreto sulle cave di marmo di Massa Carrara di Francesco V del 19 novembre).

Le carenze normative sono risultate più evidenti in seguito al trasferimento dei poteri alle regioni che, sollecitate a dirimere contrasti fra le esigenze produttive e quelle di tutela, hanno incontrato limiti invalicabili e paralizzanti nelle leggi vigenti, tanto che le leggi regionali in materia si sono rivelate inadeguate o, come per la Toscana, sono state bocciate dal commissario del Governo in carenza di una legge quadro nazionale.

Di qui l'indifferibilità di una normativa nazionale che, in adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, riordini i poteri e le competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni, e stabilisca i principi fondamentali entro i cui limiti di carattere generale le singole regioni possano emanare norme legislative atte a contemperare le diverse esigenze.

Le norme generali che rappresentano il fondamento della presente proposta di legge sono contenute nell'articolo 1, in cui vengono dichiarate le caratteristiche di normativa-quadro per una materia che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza regionale. Nel medesimo articolo, al comma 3, si è voluto affermare il principio della separazione del diritto di escavazione dal diritto di proprietà del suolo, con ciò realizzando l'armonizzazione con i princìpi del nuovo regime dei suoli e con l'identificazione della concessione quale strumento per l'esercizio dell'attività di escavazione.

All'articolo 2, è specificata la classificazione dei materiali di cava e torbiera.

Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), definito all'articolo 4, costituisce lo strumento regolatore dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere. La sua predisposizione è obbligatoria, come pure obbligatoria, e regolata ai sensi della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, è la partecipazione dei comuni e delle province al momento della elaborazione del piano stesso. Il PRAE assume il valore di piano territoriale e quindi di punto di riferimento obbligatorio

per gli strumenti urbanistici dei comuni, i quali dovranno adeguarvisi entro dei termini stabiliti con leggi regionali. In esso dovranno anche essere specificate le azioni di risistemazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse, spesso utilizzate come discariche, che ciascuna regione o provincia autonoma dovrà intraprendere sul proprio territorio utilizzando il catasto delle cave e delle torbiere, istituito all'articolo 3.

Il piano dovrà essere predisposto entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di un termine molto lungo che dovrebbe consentire a tutte le regioni o province autonome di elaborare un programma coerente con le finalità di questa legge, rispettando le procedure da esse stesse stabilite. Tuttavia, come stimolo ad agire rapidamente, le norme transitorie specificate all'articolo 5 stabiliscono l'impossibilità di rilasciare nuove concessioni fino al momento dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle direttive previste dal piano.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano la ricerca e la coltivazione, introducendo il principio del ripristino ambientale delle zone interessate e lo strumento della concessione onerosa e temporanea quale mezzo di esercizio dell'attività di escavazione. I proventi derivanti dagli oneri di concessione sono destinati all'indennizzo del comune sul cui territorio è ubicata l'area concessa e ad interventi regionali per la risistemazione ambientale di cave dismesse o abbandonate, previste dal PRAE e regolate dall'articolo 13.

Ricerca e coltivazione sono ammesse solo nelle aree individuate dal PRAE, da cui sono escluse (come specifica l'articolo 6), le zone soggette ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, con le successive integrazioni, i parchi, le riserve naturali, i biotopi e le zone umide, nonché i territori compresi nella perimetrazione urbana e le aree classificate di espansione.

Di un regime di quasi-esclusione godono inoltre le aree agricole pregiate e le aree boscate, nonché le zone dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti di pianificazione territoriale. Tali aree possono infatti essere incluse nel PRAE solo per motivate ragioni e compatibilmente con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente. Considerando la specificità del marmo e delle rocce ornamentali per l'importanza economica, culturale e sociale che rappresentano è consentito da parte delle regioni e delle province autonome includere nel PRAE le aree a tale vocazione. Questa inclusione dovrà essere motivata e consentita nei limiti delle esigenze di compatibilità con la difesa del suolo e la salvaguardia dell'ambiente.

Con l'articolo 7, si intende innovare le procedure per le escavazioni nei fiumi e nei fondali marini, regolate da una normativa risalente al 1904. È, infatti, ormai accertato il rapporto di causa-effetto tra escavazione in alveo, aumento della velocità di corrivazione e inondazione ed il conseguente danno all'economia agricola, ed anche i gravissimi dissesti idrogeologici, i fenomeni di inquinamento della falde freatiche. Invertire la logica delle facili autorizzazioni alla rimozione di inerti, che hanno di fatto consentito i gravissimi danni all'assetto idrogeologico del nostro territorio, è quanto ci si propone con questo articolo.

L'articolo 11 detta regole per la presentazione del progetto di coltivazione, individuando tra l'altro gli elaborati da presentare a cura del richiedente, la concessione e le caratteristiche del direttore dei lavori.

Con l'articolo 12 sono, invece, specificate le norme riguardanti l'obbligo di risistemazione ambientale delle cave o delle torbiere, che prevede la conformità alle destinazioni d'uso finali delle zone coltivate, individuate dal PRAE e adottate dai comuni.

In questo articolo si rileva la specificità delle cave di marmo e di rocce ornamentali anche per l'aspetto paesistico.

Con gli articoli 14 e 15 sono stabiliti i compiti di vigilanza amministrativa e le sanzioni da irrogare in caso di violazioni della legge.

Con l'articolo 16 è, infine, ribadito il principio della trasparenza degli atti amministrativi connessi con la regolazione dell'attività di cava e torbiera.

Il capo II introduce alcune norme riguardanti la sicurezza del lavoro nelle cave, frutto del lavoro della Commissione d'inchiesta appositamente istituita al Senato della Repubblica. In particolare, con l'articolo 17 si intende sancire la pari opportunità delle condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori dell'industria; con l'articolo 18, viene disciplinato il piano di sicurezza che rappresenta lo strumento principale per la tutela della sicurezza del lavoro nelle cave e, infine, con l'articolo 19, si introduce il principio della certificazione delle macchine, nuove o già esistenti, impiegate nel processo di produzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ART. 1.

(Norme generali).

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di cave e torbiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. La facoltà di modificare lo stato dei luoghi mediante l'esercizio di cave e torbiere non rientra nell'esercizio del diritto di proprietà pubblica e privata.

ART. 2.

(Classificazione dei materiali).

1. I materiali di cava e torbiera di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono classificati nei seguenti gruppi in base alla loro destinazione di uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre ed affini, opere artigianali e artistiche, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini;

b) materiali per usi industriali quali marmi, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argilla, torbe;

c) materiali per costruzione ed opere civili, quali granulati, pezzami, conci, blocchetti, conglomerati.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad inserire in uno dei tre gruppi di cui al comma 1, a seconda della loro destinazione d'uso, i materiali di cava e torbiera anche di interesse locale, non espressamente menzionati nella classificazione di cui al comma 1.

ART. 3.

(Catasto delle cave e delle torbiere).

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, in ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano, un catasto delle cave e torbiere esistenti, abbandonate o dismesse; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne disciplinano il funzionamento e le modalità di progressivo aggiornamento.

2. Il catasto ha lo scopo di accertare:

a) la localizzazione di tutte le cave e torbiere attive, inattive o abbandonate nel territorio;

b) il gruppo di appartenenza dei materiali di cava ai sensi di quanto previsto all'articolo 2;

c) i titolari di concessioni di coltivazione o di permessi di ricerca;

d) i proprietari dei suoli o coloro che vantano diritti su di essi;

e) la destinazione delle superfici interessate negli strumenti urbanistici comunali;

f) ogni altro dato utile per facilitare alle pubbliche amministrazioni l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano delle attività estrattive di cui all'articolo 4 e ai cittadini la conoscenza del settore e dello stato del territorio.

ART. 4.

(Piano regionale delle attività estrattive).

1. È fatto obbligo ad ogni regione ed alle province autonome di Trento e di

Bolzano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di predisporre un « piano regionale delle attività estrattive » (PRAE).

2. Il PRAE individua le aree da destinare ad attività estrattiva sulla base delle previsioni di fabbisogno essenziale, rigorosamente verificato nella regione, dei materiali indicati all'articolo 2, in armonia con la tutela dell'ambiente e nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7; stabilisce inoltre i criteri di valutazione di impatto ambientale.

3. Il PRAE individua altresì gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle cave e torbiere abbandonate o dismesse, previsti dall'articolo 13, specificandone le destinazioni d'uso.

4. Il PRAE ha cadenza pluriennale e può essere aggiornato secondo termini di durata e di aggiornamento specificati con legge regionale o delle province autonome.

5. La partecipazione dei comuni e delle province nel procedimento di elaborazione del PRAE è obbligatoria. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono stabilite le modalità di tale partecipazione.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, sono stabilite altresì le procedure di partecipazione alla elaborazione del PRAE delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e degli altri eventuali enti locali territoriali, ivi compresi organi pubblici di gestione dei parchi, ove esistenti.

7. I comuni provvedono ad adeguare i loro strumenti urbanistici al PRAE entro i termini fissati dalla legge regionale, indicando le zone in cui è consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione d'uso delle stesse zone al termine dell'attività estrattiva.

8. Qualora la regione o le province autonome non provvedano, nel termine di cui al comma 1, a predisporre il PRAE, il piano stesso è redatto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 4, in assenza delle varianti ivi previste, è vietata ogni nuova concessione per la coltivazione di cave e torbiere.

2. In attesa dell'approvazione dei piani di cui all'articolo 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni transitorie per l'adeguamento delle attività di coltivazione in atto al regime concessorio introdotto dalla presente legge.

ART. 6.

(Aree in cui è escluso l'esercizio dell'attività di cava).

1. Non possono essere incluse nel PRAE e quindi non possono essere oggetto di attività di cava o torbiera:

a) le aree soggette ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e 8 agosto 1985, n. 431;

b) le aree destinate a parco nazionale, parco regionale, riserva naturale, biotopi e zone umide, incluse in elenchi predisposti da organi statali o regionali, salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) i territori compresi nella perimetrazione urbana di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché le aree classificate di espansione.

2. Sono altresì escluse dal PRAE le aree interessanti aspetti connessi al regime idrografico ed all'assetto statico del territorio. Le relative individuazioni devono essere effettuate in appositi elenchi dalle autorità regionali o statali competenti in materia; in sede di prima applicazione, il predetto adempimento dovrà essere effettuato entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono di principio escluse dal PRAE, le aree agricole pregiate dal punto di vista colturale e le aree boscate, nonché le zone dichiarate di pregio ambientale dagli strumenti di pianificazione territoriale. Tali aree possono essere incluse nel PRAE solo per motivate ragioni ed entro determinati limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

4. Per la specificità dei materiali, in deroga ai divieti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere incluse nel PRAE aree destinate ad attività estrattive per marmi e rocce ornamentali. Le regioni debbono motivare tale inclusione e stabilire i limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; tale deroga deve essere approvata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Escavazione nei fiumi).

1. Le escavazioni di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nonché nelle zone golenali e nei fondali lacuali, nei fondali marini sottocosta, nelle fasce costiere lacustri e marine naturali e artificiali, possono essere autorizzate solo per finalità strettamente connesse con la buona regimazione delle acque ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua e dei siti indicati al comma 1, sentito il parere del comune, può disporre la sola rimozione degli inerti necessaria al buon governo dei suddetti beni procedendo all'eventuale alienazione dei materiali estratti con le procedure dei pubblici incanti previste per i beni demaniali. In ogni caso, l'autorità nomina un direttore dei lavori, al quale è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi, avendo riguardo al preminente interesse della salvaguardia

ambientale dei corsi d'acqua interessati, e la responsabilità del controllo delle quantità estratte ai fini del calcolo del loro valore.

ART. 8.

(Attività di ricerca).

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE.

2. La ricerca è consentita per un periodo non superiore a tre anni ed è subordinata al permesso di ricerca rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità dalle stesse stabilite.

3. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ai soggetti specificati all'articolo 9, comma 2.

4. I permessi di ricerca non possono essere ceduti, neppure in parte, a terzi.

5. I possessori di fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. È fatto obbligo al ricercatore di indennizzare il proprietario e la regione dispone a tal fine il previo deposito di una congrua cauzione.

6. Qualora il ricercatore non intraprenda attività di coltivazione, egli deve, al termine della propria attività di ricerca, effettuare il ripristino ambientale dell'area.

ART. 9.

(Attività di coltivazione).

1. L'attività di coltivazione di cave e torbiere è consentita solo nelle aree individuate dal PRAE ed è subordinata al rilascio di una concessione da parte delle regioni e delle province autonome, o di altra autorità individuata con legge regionale.

2. Hanno diritto ad esercitare l'attività estrattiva, e quindi ad essere titolari di permessi di ricerca e di concessioni, tutti coloro, singoli o associati, che dimostrino capacità tecnica, organizzativa e finanzia-

ria, oltre alla esperienza maturata nel settore con attività dipendenti o autonome, singole o associate in cooperativa, comprovate da un apposito albo istituito con legge regionale o delle province autonome.

3. La durata del provvedimento di concessione per le attività di cava e torbiera è a tempo determinato, commisurata al volume e alla quantità di giacimenti, alla natura delle produzioni, alle condizioni geologiche ed ambientali. La durata non può comunque essere superiore a cinque anni per le sostanze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 e a dieci anni per le sostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1 dello stesso articolo.

4. La concessione è rilasciata previo parere di una commissione tecnica istituita dalla regione, della quale fanno parte i rappresentanti dei comuni, delle comunità montane interessate, degli enti o consorzi o altri organi pubblici preposti alla gestione dei parchi. Con legge regionale sono stabilite la composizione e le modalità di costituzione di una o più commissioni.

5. Qualora la domanda di concessione sia formulata da un soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso, alla domanda deve essere allegato un documento comprovante l'assenso di tali soggetti.

6. La regione o la provincia autonoma, secondo le modalità prescritte dalla legge regionale o provinciale, dichiara la decadenza dalla concessione per la coltivazione della cava o torbiera qualora il concessionario sia inadempiente alle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.

7. Il provvedimento di concessione sostituisce ogni altro parere o atto abilitativo altrimenti richiesto per l'esercizio dell'attività di cava.

8. Con il provvedimento di concessione, la regione, la provincia autonoma o l'ente concedente determina tutte le prescrizioni dirette alla tutela delle aree estrattive, nonché le prescrizioni concernenti la coltivazione, le opere e gli impianti connessi e quelle per il recupero ambientale al termine della coltivazione, fissando l'importo della cauzione o della fidejussione nonché gli oneri a carico del coltivatore.

ART. 10.

(Oneri di concessione).

1. La concessione è onerosa e non può essere ceduta a terzi; il canone è stabilito dalla regione o dalla provincia autonoma e deve essere commisurato al valore dei materiali oggetto della concessione, distinguendo per gruppi ai sensi della classificazione di cui all'articolo 2.

2. La concessione rilasciata dagli enti competenti, previa acquisizione dei pareri previsti dalla presente legge, è comprensiva di tutti gli atti amministrativi necessari.

3. In tutti i casi in cui la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo in cui si trova il giacimento, la regione o la provincia autonoma, o altra autorità individuata con legge regionale, oltre ad applicare il canone di concessione, determina il risarcimento per la perdita di valore del suolo che il concessionario deve corrispondere al titolare del diritto reale.

4. L'onere di concessione connesso all'attività di escavazione è corrisposto dal titolare della concessione per un quarto a favore del fondo regionale di cui all'articolo 13 e per tre quarti a favore del comune sul cui territorio è ubicata l'area in concessione.

ART. 11.

(Progetto di coltivazione).

1. Il richiedente la concessione deve presentare alla regione, o ad altra autorità individuata con legge regionale o delle province autonome:

a) il progetto di coltivazione;

b) il progetto di risistemazione ambientale, ivi comprese le aree di discarica dei materiali di risulta;

c) la relazione di impatto ambientale;

d) il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 18.

2. I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono, tra l'altro, contenere i seguenti dati:

a) il programma di escavazione, con annesse rappresentazioni topografiche;

b) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;

c) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;

d) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni, delle rocce e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere minerario o da un geologo;

e) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali;

f) la valutazione degli effetti ambientali indotti dall'intervento proposto, con particolare riferimento alla situazione dell'ambiente naturale, alle previsioni di vincoli amministrativi esistenti sull'area, alle previsioni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumori, nonché agli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;

g) la valutazione della rete viabile e dei trasporti esistenti, nonché la relativa idoneità con riguardo alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti;

h) il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, con specificazione dei tempi di attuazione, dei costi previsti, della morfologia e della destinazione finale dei terreni coltivati, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4;

i) il nominativo del direttore dei lavori.

3. I progetti e la relazione di cui al comma 1 devono inoltre essere articolati per fasi temporali e redatti, per le rispettive competenze, da professionisti iscritti agli albi dei geologi, degli ingegneri specializzati in discipline minerarie e civili, da laureati in scienze agrarie e forestali, da

architetti del paesaggio, nonché da botanici laureati in scienze naturali e biologiche.

4. La direzione dei lavori di coltivazione delle cave e delle torbiere è affidata unitariamente ad ingegneri iscritti all'albo professionale, specializzati in discipline minerarie, ed a geologi, nonché a periti minerari parimenti iscritti nell'albo professionale specifico.

5. Per le cave e le torbiere in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto con gli elementi specificati al comma 1 e con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, in armonia con quanto disposto al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 12.

(Risistemazione ambientale).

1. Il progetto di risistemazione ambientale della cava o della torbiera di cui all'articolo 11 deve conformarsi alle previsioni di destinazione d'uso per la zona contenute nello strumento urbanistico comunale.

2. Con il provvedimento di concessione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o altra autorità individuata con legge regionale o provinciale, fissano i criteri e le modalità secondo i quali è fatto obbligo al titolare della concessione, durante e al termine della coltivazione, di provvedere alla risistemazione ambientale procedendo per lotti e fasi temporali definite.

3. Le opere di risistemazione ambientale, ivi comprese quelle relative alle aree di discarica dei materiali di risulta, devono essere collaudate da una commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, presieduta dall'assessore competente per materia e formata dalle stesse figure professionali previste per la redazione del progetto di coltivazione e di risistemazione dell'assetto ambientale.

4. Con legge regionale o provinciale sono stabiliti i criteri per il rilascio di idonea cauzione da parte del soggetto

autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva al fine di garantire l'attuazione del progetto di risistemazione ambientale e sono definiti i poteri di intervento sostitutivo delle regioni e delle province autonome in caso di inadempienza del concessionario.

5. Per la risistemazione ambientale delle cave di marmo o rocce ornamentali, considerando anche il loro carattere paesistico, le regioni e le province autonome emanano specifiche disposizioni.

ART. 13.

(Piani di recupero).

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree abbandonate o dismesse dall'attività di cava e torbiera e con leggi regionali o provinciali definiscono i criteri programmatici, gli strumenti, i tempi, le modalità e i costi previsti per gli interventi di recupero, con le relative priorità di attuazione e in conformità alle destinazioni d'uso del PRAE per le zone in questione.

2. Per l'attuazione del programma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono il « fondo per gli interventi di ripristino delle cave e torbiere abbandonate » e impiegano i proventi percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero altra autorità da queste stabilite, sono preposte alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di cave e torbiere per un più adeguato sfruttamento delle risorse estrattive, nonché sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento di concessione della coltivazione.

2. Chiunque svolge attività di coltivazione di una cava o torbiera senza la

prescritta concessione, è punito con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, ovvero, se il valore del materiale estratto è *superiore al massimo della pena, ad una* multa pari al maggior valore del materiale estraibile, e con la reclusione sino ad un anno.

3. Il giudice dispone la confisca dei materiali lapidei e litoidi, nonché delle attrezzature, ed ordina la risistemazione dell'assetto ambientale con possibilità da parte della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi con provvedimento di rivalsa ai sensi delle leggi regionali o, in difetto, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione *delle entrate patrimoniali dello Stato*, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Alla stessa pena di cui ai commi 2 e 3, è soggetto l'estrattore che non provvede alla sistemazione dei luoghi escavati, secondo il progetto di risistemazione dell'assetto ambientale approvato dagli organi competenti con facoltà della regione medesima di avvalersi del potere sostitutivo di cui al comma 3. Alla stessa pena è soggetto, altresì, chiunque inizi o prosegua l'attività estrattiva in contrasto con l'atto di concessione o nella inosservanza dei divieti previsti dalla presente legge.

5. Qualora sia intrapresa attività di ricerca e di coltivazione di cava o torbiera senza concessione o in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge, l'ente competente al rilascio dei relativi provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e sistema il territorio a spese del ricercatore o concessionario.

ART. 15.

(Vigilanza del presidente della giunta).

1. Il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, o un suo delegato, esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive

modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. In materia di vigilanza, il presidente della giunta, o un suo delegato, può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore della cava o della torbiera.

ART. 16.

(Pubblicità degli atti).

1. A tutti gli atti amministrativi previsti dalla presente legge, compresi quelli compiuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

ART. 17.

(Obblighi dell'imprenditore).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, gli imprenditori che esercitano attività di cava sono tenuti all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

ART. 18.

(Piano di sicurezza).

1. È fatto obbligo all'imprenditore autorizzato all'esercizio dell'attività di cava di presentare al comune e al servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale territorialmente competenti il piano annuale di sicurezza.

2. Il piano annuale di sicurezza deve contenere:

a) le modalità di organizzazione del lavoro in relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie professionali;

b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da utilizzare;

c) le modalità con cui si realizza la movimentazione dei materiali;

d) l'indicazione delle misure di prevenzione per evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi professionali;

e) l'indicazione delle iniziative di formazione e addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

f) l'individuazione di specifiche misure e di interventi urgenti in caso di incidente;

g) l'indicazione di mezzi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori;

h) l'indicazione dei presìdi sanitari esistenti o da attivare;

i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.

3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni del progetto iniziale, nonché per particolari modificazioni nell'organizzazione di nuove macchine ed impianti, l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale.

4. Gli imprenditori di cave in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno da tale data, a presentare il piano di sicurezza.

ART. 19.

(Certificazione di sicurezza).

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non interessate già a norme omologative, devono possedere la certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza rilasciata da un professionista qualificato.

3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e le manovre consentite con la macchina stessa.

4. Le macchine devono altresì essere corredate da apposito libretto di manutenzione periodica.

5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi da tale data.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1246
Lire 1000